



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di venerdì 2 Luglio 2021

CASI OPERATIVI

Mancata esibizione di documenti alla GdF: opera la preclusione probatoria?
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Beni strumentali: credito compensabile con debiti iscritti a ruolo per oltre 1.500 euro
di **Debora Reverberi**

IVA

“Import scheme” o “loss”: il quadro delle novità
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

I titolari effettivi del trust al nodo del quadro RW
di **Ennio Vial**

CONTENZIOSO

Inammissibile il ricorso per Cassazione privo dell'esposizione del fatto
di **Angelo Ginex**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Itinerario: Pedemontana della Reit
di **Stefania Pompigna – Digital Assistant**

CASI OPERATIVI

Mancata esibizione di documenti alla GdF: opera la preclusione probatoria?

di EVOLUTION

Master di specializzazione

IL CONTROLLO DI GESTIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Qualora il contribuente, in sede di verifica fiscale, non ottemperi alla richiesta di esibizione di documenti avanzata dai militi della Guardia di Finanza, opera la preclusione probatoria prescritta dalla legge?

In ossequio all'articolo 12 L. 212/2000, in caso di accessi, ispezioni e verifiche, i poteri di indagine devono essere esercitati dai verificatori fiscali secondo quanto previsto dagli articoli 32 e 33 D.P.R. 600/1973, ai fini delle imposte dirette, e dall'articolo 52 D.P.R. 633/1972, ai fini dell'Iva.

Indubbiamente, l'accesso presso la sede del contribuente da parte degli organi di controllo rappresenta uno strumento di indagine particolarmente invasivo, ragione per la quale è espressamente previsto che i verificatori, durante tali attività, debbano osservare una serie di diritti e garanzie prescritti nei confronti del contribuente sottoposto a verifica fiscale.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



AGEVOLAZIONI

Beni strumentali: credito compensabile con debiti iscritti a ruolo per oltre 1.500 euro

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, sia nella versione previgente ex [articolo 1, commi 184–197, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020) sia nell'attuale ex [articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021) prevede, quale esclusiva modalità di fruizione dell'agevolazione, la compensazione ex [articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

L'[articolo 1, comma 191, L. 160/2019](#) e l'[articolo 1, comma 1051, L. 178/2020](#) confermano espressamente:

- la disapplicazione dei limiti di compensazione di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) e di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#);
- la disapplicazione del divieto di compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo di cui all'[articolo 31 D.L. 78/2010](#).

Tale divieto di compensazione infatti non si applica ai crediti agevolativi riconosciuti ex lege al verificarsi di determinate condizioni, in quanto non riconducibili entro l'ambito applicativo di tale limite.

Sul tema la risposta dell'Ade all'[interpello 451 di ieri 01.07.2021](#) fornisce una disamina dei principali documenti di prassi a conferma dell'assenza di divieto di compensazione per i crediti d'imposta.

L'ambito applicativo dell'[articolo 31 D.L. 78/2010](#) risulta infatti circoscritto:

- ai "credit relativa alle imposte erariali";
- in presenza di debiti "iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori" di importo superiore a 1.500 euro e per i quali risulta scaduto il termine di versamento.

I “**crediti relativi alle imposte erariali**” sono quelli derivanti da prelievo erariale, anche tramite autoliquidazione, eccedente il dovuto: a tale fattispecie non possono dunque in alcun modo essere ricondotti i crediti agevolativi, subordinati al soddisfacimento di requisiti di Legge.

Quanto alle **imposte erariali**, nella [circolare AdE 4/E/2011](#) sono state fornite le prime indicazioni in merito ai tributi di riferimento, annoverando a titolo esemplificativo le **imposte dirette, l'Iva e le altre imposte indirette** e, come precisato nella relazione illustrativa al **D.M. 10.02.2011, l'Irap e le addizionali ai tributi diretti, oltre alle ritenute alla fonte** relative alla stessa tipologia di imposte; restano **esclusi i tributi locali e i contributi di qualsiasi natura**.

Nella [circolare 13/E/2011](#) l'AdE precisa inoltre che “*ai fini dell'individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, anche se vengono indicati nella sezione “erario” del modello F24*”.

Per quanto concerne il nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, in aggiunta al già citato riferimento espresso alla disapplicazione del divieto di compensazione ex [articolo 31 D.L. 78/2010](#) contenuto nella norma primaria, si può richiamare, **per analogia, il chiarimento contenuto nella circolare AdE 5/E/2015 in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex articolo 18 D.L. 91/2014** (c.d. Decreto competitività): “*per le caratteristiche del credito in esame, non si applica la preclusione di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*”.

Nei documenti di prassi pubblicati negli anni dall'AdE **tal divieto di compensazione è stato manifestamente ritenuto non applicabile anche ai seguenti crediti d'imposta**:

- **credito d'imposta R&S** ex [articolo 3 D.L. 145/2013](#) e ss.mm.ii. (vedasi [circolare AdE 5/E/2016](#));
- **credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno** ex [articolo 1, commi 98-108, L. 208/2015](#) e ss.mm.ii. (vedasi [circolare Ade 34/E/2016](#));
- **credito d'imposta c.d. school bonus** di cui all'[articolo 1, commi 145-150, L. 107/2015](#) e ss.mm.ii. (vedasi [circolare AdE 20/E/2016](#));
- **credito d'imposta c.d. art bonus** di cui all'[articolo 1 D.L. 83/2014](#) e ss.mm.ii. (vedasi [circolare AdE 24/E/2014](#)).

IVA

“Import scheme” o “loss”: il quadro delle novità

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

E-COMMERCE: TUTTE LE NOVITÀ A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Dal **1° luglio 2021** l'Iva sarà dovuta su tutti i beni commerciali importati nell'UE, indipendentemente dal loro valore.

Di conseguenza è stato creato un regime speciale per le **vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nell'UE** per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell'Iva dovuta sulla vendita di beni di valore modesto.

Tale regime, più comunemente denominato **regime di importazione**, consente ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un paese terzo o un territorio terzo ad acquirenti nell'UE di **riscuotere presso l'acquirente l'Iva sulle vendite a distanza** di beni di valore modesto importati e di dichiarare e versare tale Iva tramite lo **sportello unico per le importazioni (loss)**.

Se si ricorre all'loss, l'importazione (**immissione in libera pratica**) di beni di valore modesto nell'UE **non sconta l'Iva in dogana**. L'Iva è dovuta come **parte del prezzo di acquisto dall'acquirente**. Si applica l'Iva dello Stato membro nel quale l'acquirente indica che i beni devono essere consegnati.

Per la verifica delle **aliquote Iva applicabili** il sito dell'Agenzia delle entrate rimanda a quello della [commissione europea](#) nel quale è possibile inserire il **codice del bene venduto** per ottenere le **aliquote di riferimento**.

Per **“Import scheme” o “loss”** si intende il **regime speciale** disciplinato dall'[articolo 74-sexies1 D.P.R. 633/1972](#) introdotto dal **D.L. 83/2021**, cui possono aderire i **soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti** che **non abbiano stabilito il domicilio all'estero**, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che **dispongono di una stabile organizzazione nello Stato** e i **soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea non stabiliti** in alcuno Stato membro dell'Unione europea, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, relativi a tutte le **vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi**, di cui all'[articolo 38-ter, commi 2 e 3, D.L. 331/1993](#), ad eccezione

dei beni soggetti ad accisa, in spedizioni di **valore intrinseco non superiore a 150 euro**.

Il **valore intrinseco** è definito come segue:

1. per le **merci commerciali**: il **prezzo delle merci** stesse quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione europea, **esclusi i costi di trasporto e assicurazione**, a meno che siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente sulla fattura, e qualsiasi altra imposta e onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente;
2. per le **merci prive di carattere commerciale**: il prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione europea.

Il provvedimento **Prot. n. 168315/2021 del 25.06.2021** attribuisce al COP (Centro Operativo di Pescara) le competenze relative allo **svolgimento delle attività e dei controlli relativi al regime speciale**.

In particolare, tra gli altri, la lavorazione delle richieste di identificazione e di registrazione; il **trattamento delle dichiarazioni Iva mensili** presentate ai sensi dell'[articolo 74- sexies.1, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), l'emissione dei **provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal regime speciale**, i **controlli automatizzati** di cui all'[articolo 54-ter, commi 1, 2 e 3, D.P.R. 633/1972](#).

La **Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente** competente in base al domicilio fiscale dei soggetti passivi stabiliti in Italia o dei soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale ai fini del regime speciale **esegue i controlli connessi agli obblighi** di cui all'[articolo 74-sexies.1, comma 15, D.P.R. 633/1972](#). I controlli di cui al periodo precedente possono essere effettuati anche dalla relativa Direzione regionale.

I **soggetti passivi domiciliati** nel territorio dello Stato o ivi residenti, che **non abbiano stabilito il domicilio all'estero**, i **soggetti passivi domiciliati o residenti al di fuori dell'Unione europea** che dispongono di una **stabile organizzazione nel territorio** dello Stato ed i **soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea** non stabiliti in alcuno Stato membro che scelgono di avvalersi del regime speciale Import scheme di cui all'[articolo 74-sexies.1](#) del Decreto Iva, identificandosi in Italia, direttamente o tramite l'intermediario loss, **richiedono la registrazione online compilando un modulo disponibile** sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate, **nella sezione a libero accesso** e trasmettendo l'opzione telematicamente.

I **soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea** stabiliti in un Paese con il quale l'Unione europea ha concluso un **accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla Direttiva 2010/24/UE** del Consiglio e al **Regolamento (UE) n. 904/2010**, possono **registrarsi direttamente al regime**, previa richiesta di **attribuzione dell'identificativo EU**.

I **soggetti che aderiscono al loss**, al fine di assolvere al versamento dell'Iva dei vari paesi

comunitari dove è avvenuta la cessione finale (ai sensi dell'[articolo 74-sexies.1, comma 10, D.P.R. 633/1972](#)) presentano, direttamente o tramite l'intermediario loss, **per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione** si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione utilizzando le **specifiche funzionalità rese disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate.**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

I titolari effettivi del trust al nodo del quadro RW

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW E DEI REDDITI ESTERI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **trust residente** in Italia, in qualità di **ente non commerciale**, è tenuto a compilare il **quadro RW** in relazione agli **investimenti di natura finanziaria e patrimoniale detenuti all'estero**.

Sotto questo profilo non vi sono particolarità da segnalare, trattandosi di un **adempimento** ormai di lunga data, se non il fatto che, **a partire dal 2020**, anche i **soggetti diversi dalle persone fisiche** sono tenuti al **pagamento di Ivie e Ivafe**, essendo invece esclusi fino al 2019.

Più complessa è la posizione dei **titolari effettivi** che, a partire da **Unico 2014 per il 2013**, sono altrettanto tenuti a segnalare il trust nel **quadro RW**.

L'adempimento, tuttavia, **non appariva eccessivamente gravoso** in una **fase iniziale** atteso che i **beneficiari**, peraltro del fondo e non del reddito, dovevano essere **titolari di una quota di almeno il 25% del fondo**. **Nessuna titolarità effettiva** era individuabile in capo al **disponente** o al **guardiano**.

La [circolare 38/E/2013](#), inoltre, aveva dato una interpretazione volta alla **semplificazione**, da un lato **escludendo l'obbligo per i beneficiari titolari di una posizione contingent**, dall'altro prevedendo che la compilazione da parte dei beneficiari **liberava il trustee dall'onere di una analoga compilazione**.

Questo mondo, tuttavia, è durato sino al **Modello Redditi 2017** per il 2016. Il **D.Lgs. 90/2017**, infatti, ha **allargato la platea dei titolari effettivi** includendo il fondatore (in linea di massima il **disponente**), il **trustee**, il **guardiano** e i **beneficiari**.

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema in diverse occasioni semplificando la vita al contribuente, seguendo il principio secondo cui **non vi è piena assimilazione** tra il concetto di **titolare effettivo** ai fini **antiriciclaggio** e il concetto di titolare effettivo ai fini del **monitoraggio fiscale**.

Tale assunto ha permesso di **escludere dall'adempimento il trustee** con la [risoluzione 53/E/2019](#), ed il **guardiano** con la [risposta ad interpello n. 506 del 30.10.2020](#).

La [risoluzione 53/E/2019](#), invero, aveva ad oggetto gli amministratori di una fondazione ma le conclusioni possono essere estese anche al **trustee**. Ovviamente, **se il trust è residente**, il **trustee** dovrà preoccuparsi di **monitorare gli investimenti nel modello Redditi Enti non commerciali** del trust.

Rimangono soggetti all'adempimento il **disponente** ed i **beneficiari**.

Il problema è che in questi casi si possono creare delle **comunicazioni ridondanti**.

Le stesse informazioni, infatti, se i soggetti coinvolti sono tutti **residenti**, verranno trasmesse dal **disponente**, dal **trust** e da tutti i **beneficiari**.

In relazione a questi ultimi **è venuta meno la soglia della partecipazione del 25% al fondo in trust**.

Non possiamo inoltre trascurare che alcuni **beneficiari** potrebbero **non essere informati della loro posizione** oppure, pur essendo informati, non possono vantare un **diritto dal trustee** ad avere le informazioni sul patrimonio del trust utili per la compilazione del quadro RW.

Servirebbe un **ulteriore intervento di prassi** che possa essere condiviso dagli operatori che preveda una **razionalizzazione delle informazioni trasmesse**, ad esempio prevedendo che se il trust residente o i beneficiari residenti provvedono al monitoraggio, gli altri soggetti **sono esonerati dall'adempimento**.

CONTENZIOSO

Inammissibile il ricorso per Cassazione privo dell'esposizione del fatto

di Angelo Ginex

Special Event

TUTTOCASISTICHE COMPILAZIONE DICHIARAZIONE REDDITI PERSONE FISICHE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

È inammissibile il ricorso per Cassazione contenente direttamente l'illustrazione dei motivi e privo dell'esposizione del fatto: in tal caso non può dirsi osservato il requisito previsto dall'[articolo 366, n. 3, cod. proc. civ.](#), in quanto l'atto d'impugnazione in sede di legittimità deve essere tale da garantire ai giudici di legittimità una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale conseguente.

È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 18719**, depositata ieri **1° luglio**.

Il caso sottoposto all'attenzione dei giudici di vertice trae origine da un'azione di risarcimento danni intrapresa dal conduttore di un immobile per l'omessa manutenzione a carico del locatore.

Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda stabilendo che il canone di locazione dovesse essere ridotto. In particolare, sulla scorta della CTU, era emerso che l'immobile locato con i due contratti di locazione non corrispondesse a quello effettivamente consegnato e goduto, dovendo essere quello catastale di consistenza metrica maggiore.

La Corte d'Appello, invece, riteneva che il Tribunale fosse caduto in errore, in quanto **l'unico contratto in atti non individuava catastalmente il bene locato** e che il criterio della corrispondenza catastale non poteva dire con certezza quale fosse la volontà delle parti.

Pertanto, il conduttore proponeva **ricorso in Cassazione** lamentando, tra gli altri motivi, la **violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1575, 1576, 1578, 1581, 2697 cod. civ. e omessa, insufficiente, contraddittoria, apodittica motivazione** su un punto decisivo della controversia in relazione all'[articolo 360 n.3, 4 e 5 cod. proc. civ.](#) rispetto alla statuizione di mancato assolvimento, da parte del ricorrente, dell'onere di provare i fatti costitutivi del diritto

azionato.

Secondo il ricorrente, la Corte di appello aveva erroneamente preteso la prova di una diminuzione apprezzabile dell'uso e del concreto minore godimento che, invece, avrebbe dovuto considerarsi *in re ipsa*. Inoltre non era stato tenuto in considerazione che la volontà delle parti era nel senso di locare l'intero immobile e non solo una parte di esso e che il locatore avrebbe dovuto dimostrare che contrariamente a quanto pattizialmente previsto, la locazione aveva ad oggetto solo una parte dell'immobile.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto **inammissibile il ricorso** per le ragioni che seguono.

Innanzitutto, i giudici di vertice sottolineano che **il ricorso non contiene una parte dedicata all'assolvimento del requisito dell'esposizione del fatto di cui all'articolo 366, comma primo, n.3, cod. proc. civ.**, in quanto, dopo l'intestazione, l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata, contiene direttamente l'illustrazione dei motivi.

La Cassazione precisa che **l'esposizione sommaria dei fatti di causa, essendo considerata dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve essere tale da garantire ai giudici di legittimità una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale conseguente**, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, seppur in suo possesso, compresa la sentenza impugnata (cfr. **Cass. Sez. Un. Sent. 18.05.2006, n. 11653**).

Infatti, per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, comma primo, n.3 cod. proc. civ, è necessario che il ricorso per Cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, **dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e delle argomentazioni essenziali, in fatto ed in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello ed infine del tenore della sentenza impugnata** (cfr. [Cass. ord. 3.11.2020 n. 24432](#)).

Conclude la Corte affermando che, nel caso di specie si fa riferimento a due contratti di locazione senza specificare come si pongano l'uno rispetto all'altro; non è riportata la statuizione del Tribunale di primo grado; non sono stati riportati i motivi di appello, né la statuizione del giudice di secondo grado.

Quanto ai motivi avanzati con il ricorso in esame, la Corte afferma che: «*il primo motivo non è comprensibile; [...] dall'illustrazione del secondo motivo si intuisce che il ricorrente pone erroneamente sullo stesso piano la ricorrenza della responsabilità con la prova del danno; il terzo motivo, oltre a non rispettare neppure le prescrizioni di cui all'articolo 366, comma 6, cod. proc. civ., si limita ad affermare assertivamente che la volontà delle parti era chiara*».

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Itinerario: Pedemontana della Reit

di Stefania Pompigna – Digital Assistant

In **Valtellina**, a **Bormio** è possibile percorrere l'itinerario della **Pedemontana della Reit** all'interno del **Parco Nazionale dello Stelvio**. Percorribile in qualsiasi periodo dell'anno, è una camminata adatta a tutti, anche alle persone poco allenate e ai bambini.

La **lunghezza dell'itinerario** della Pedemontana del Reit è di circa **7 km**, la passeggiata è percorribile in circa 1.30 – 2 ore, molto dipende dalla tua decisione di fare delle soste per ammirare l'ambiente che ti avvolgerà o se preferirai fermarti per fare un picnic.

La Pedemontana della Reit ha un lieve **dislivello**, il percorso inizia imboccando la strada che porta al **Passo dello Stelvio**, un itinerario che prese forma durante la Prima Guerra Mondiale, per spostamenti militari. Si tratta di una strada forestale che parte con una leggera e breve salita, per poi proseguire in un percorso pianeggiante, fino ad arrivare alla discesa verso Bormio.

Ti inoltrerai da subito in un suggestivo bosco di larici, per giungere alla **Valle di Campello** e attraversando la **Pian de la Reit** in cui è presente un'area di sosta, proseguirai la tua camminata verso **Pramezzano**. Qui, scenderai in direzione dell'incrocio per la **Val d'Uzza**.

Dirigendoti a destra passando tra le baite di Pramezzano e seguendo il sentiero che incontrerai arriverai alle rovine del **Castello di San Pietro**, praticamente sopra Bormio a quota 1322, in località **Gesa Rota**.

Il percorso della Pedemontana della Reit puoi anche iniziare dal **Parco Monumentale dei Bagni Nuovi** che è collegato per mezzo della strada statale. Un'altra alternativa è scegliere di fare un giro inverso, partendo dal **Giardino Botanico Rezia**, fiancheggiando il torrente sul sentiero che ti accompagnerà a Pravasivo, percorrendo la Valle di Campello.

Se sceglierai di fare questo itinerario nel periodo estivo potrai arrivare a Bormio da Bolzano e Milano, ti spiego come:

- se parti da Milano, prendi la **tangenziale Nord** esci a **Cinisello Balsamo** verso **Lecco**, prosegui in direzione Valtellina, a **Colico** esci dalla **SS 36** e imbocca la **SS 38 dello Stelvio**;
- se parti dall'**Alto Adige**, prendi la strada per **Merano** l'uscita è Bolzano, continua verso **Silandro** ed esci a **Spondigna** e potrai raggiungere Bormio attraversando il valico del **Passo dello Stelvio**. Potrai superare la **dogana del Tubre** per giungere a **Santa Maria**

Monastero, svoltando a sinistra verso Umbrail Pass

Durante il periodo invernale, è necessario passare la dogana del Tubre. Se preferisci muoverti in treno la **stazione** di riferimento è **Tirano**. Da Milano con **Trenitalia**, dalla **Svizzera** con il **Trenino Rosso del Bernina**. La stazione di Tirano è servita da autobus che ti accompagneranno in **Alta Valtellina**. Mentre se vuoi arrivarci in aereo gli aeroporti da cui partire sono: **Milano Malpensa, Milano Linate, e Bergamo Orio al Serio**.



MontagneTop.it

INTINERARI IN MONTAGNA E NON SOLO

ESPLORA IL SITO